

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO e CAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1968

Disciplina del trattamento economico dei farmacisti dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 20 febbraio 1968, n. 100, recante nuove disposizioni sulla disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dell'ENPI, è stata concessa in favore di detto personale una indennità medica fissata in lire 540.000 annue, da erogarsi in dodici mensilità, nonchè la possibilità di riscatto degli anni di anzianità professionale ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

È noto che tale indennità, connessa alla peculiarità ed al rischio delle funzioni, era in precedenza corrisposta sotto forma di indennità di « camice » e fu soppressa con il provvedimento di perequazione generale dei trattamenti economici dei dipendenti dagli enti previdenziali, che pose i medici sullo stesso piano degli altri dipendenti facenti parte di categorie direttive considerate tecniche, tra cui i farmacisti.

L'indennità in argomento è, pertanto, distinta da quella speciale per funzionari tecnici, di cui i medici godono unitamente

al personale degli altri ruoli tecnici di categorie direttive ma che, è doveroso qui porre in evidenza, i farmacisti percepiscono nella misura del 50 per cento.

Ora, essendo stata rivista la disciplina del trattamento economico dei medici in considerazione della peculiarità e del rischio delle loro funzioni, sorge inevitabilmente la stessa questione per i farmacisti dipendenti dagli enti mutuo-previdenziali i quali sono esposti, nell'espletamento della loro attività, a non minori rischi sul piano delle responsabilità speciali che tale attività comporta.

Sol che si dia uno sguardo alle discussioni che nella scorsa legislatura hanno preceduto l'approvazione del disegno di legge n. 2702 — divenuto legge 20 febbraio 1968, n. 100 — concernente la concessione della indennità medica in parola, si potrà facilmente rilevare che tutti i gruppi politici, nell'esprimere parere favorevole per l'approvazione di tale disegno di legge, ebbero ad assumere l'impegno perchè successivamente il problema relativo alla concessione di analoga indennità ai farmacisti dipendenti da enti previdenziali fosse equamente risolto.

Che anzi in quella sede la 10ª Commissione lavoro, emigrazione e previdenza sociale del Senato ebbe ad approvare l'ordine del giorno con cui, considerato che anche la professione del farmacista presenta rischio specifico e responsabilità analoghi a quelli connessi alla opera esplicata dai medici e, atteso che non sembra equo un trattamento diverso nel principio tra le predette categorie, si invitava il Governo ad esaminare la possibilità che in un prossimo futuro fossero concretamente riconosciute le esigenze dei farmacisti dipendenti dagli enti mutualistici.

Ma, oltre a tale impegno assunto in sede parlamentare, le rivendicazioni dei farmacisti dipendenti dagli enti mutualistici traggono maggior rilievo dalla discriminazione a suo tempo operata dagli Istituti nei confronti del ruolo farmaceutico — come innanzi accennato — allorché è stata concessa ai farmacisti una indennità di ruolo tecnico dimezzata rispetto a tutti gli altri ruoli tecnici, come se un farmacista valesse, per capacità e rendimento, la metà rispetto agli appartenenti ai predetti ruoli.

Ed ora, a rendere maggiormente mortificante e insostenibile la situazione di disparità, la indennità di rischio, con il provvedimento legislativo 20 febbraio 1968, n. 100, è stata concessa soltanto ai medici, mentre è doveroso riconoscere che i farmacisti adi-

biti ai controlli presso le farmacie o ai controlli domiciliari, se rischio vi è, lo corrono in pari misura dei medici adibiti ai controlli ambulatoriali o domiciliari.

Onorevoli senatori, sia per l'impegno assunto in sede di Commissione lavoro, emigrazione e previdenza sociale, ma soprattutto per un principio di giustizia ed equità, è necessario che la indennità di rischio, concessa ai medici mutualistici con legge 20 febbraio 1968, n. 100, sia estesa nella stessa misura anche ai farmacisti dipendenti dagli istituti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale, atteso peraltro che l'enorme e costante sviluppo dell'assistenza farmaceutica di tali Enti, il cui capitolo di spesa si avvia a raggiungere il primo posto nel bilancio degli Istituti, richiede dai funzionari del ruolo farmaceutico un eccezionale complesso di adempimenti di vigilanza e controllo sull'attività dei medici, farmacie, ditte produttrici ed assistiti.

Inoltre è opportuno, in analogia a quanto previsto per i medici, che anche in favore dei farmacisti sia stabilita la possibilità di riscatto degli anni di anzianità professionale ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Ciò è quanto previsto nel presente disegno di legge che si confida sia sollecitamente esaminato ed approvato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai farmacisti dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale è dovuta una indennità connessa alla peculiarità ed al rischio delle loro funzioni, con decorrenza 1° gennaio 1969.

L'ammontare di tale indennità, cumulabile con ogni altra indennità, è unico per tutti i farmacisti indicati al comma precedente ed è fissato in lire 540.000 annue, da erogarsi in dodici mensilità.

**Art. 2.**

Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge sono considerati dipendenti i farmacisti di ruolo e quelli non di ruolo assunti a contratto ad orario pieno per il disimpegno di funzioni che, secondo gli ordinamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate ai farmacisti di ruolo.

**Art. 3.**

Gli anni di anzianità e di attività professionale, ove richiesti come requisiti per la assunzione in servizio, secondo le norme dei regolamenti vigenti in materia negli enti indicati nel precedente articolo 1, possono essere riscattati dagli interessati ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza dei farmacisti di cui all'articolo 2.

I Consigli di amministrazione degli enti provvederanno ad assumere le deliberazioni occorrenti per disciplinare il riscatto.